

Garantire il diritto alla città. Prospettive emergenti dagli standard urbanistici

Original

Garantire il diritto alla città. Prospettive emergenti dagli standard urbanistici / Giaimo, Carolina. - In: INGENIO. - ISSN 2307-8928. - ELETTRONICO. - 78:(2019), pp. 1-8.

Availability:

This version is available at: 11583/2788268 since: 2020-01-31T18:24:56Z

Publisher:

IMREADY Srl

Published

DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

Garantire il diritto alla città. Prospettive emergenti dagli standard urbanistici

di Carolina Giaimo

Responsabile Community INU “Ricerche e sperimentazioni nuovi standard”, Giunta nazionale INU

Continuando a parlare di standard urbanistici

Nel corso degli oltre cinquant'anni di applicazione del DI 1444/68, non si è mai smesso di dibattere sulla questione degli standard: anche se con accenti, argomentazioni e intensità diverse, gli urbanisti italiani – sia in campo accademico, sia in campo professionale, tecnico-amministrativo e politico – sono stati pressoché costantemente impegnati a discutere sul profilo di un provvedimento che, alla fine degli anni '60 del Novecento, ha definito quei rapporti minimi inderogabili di spazi per i servizi pubblici e per la qualità insediativa che inevitabilmente hanno indirizzato, con esiti anche significativamente diversificati nelle diverse realtà territoriali del Paese, la crescita e modificazione urbanistica delle città italiane.

Il DI 1444/68, assieme alla Legge 765/1967 (la “Legge ponte” verso una riforma mai realizzata) da cui discende ai sensi dell'art. 17, costituisce un *milestone* nella legislazione italiana in materia urbanistica in quanto sancisce la nascita di due diritti fondamentali: il diritto al piano - rendendo obbligatoria la redazione dei Prg disciplinati dalla legge urbanistica nazionale n. 1150/1942 - e il diritto alla città, determinando per la prima volta e con riferimento alla funzione abitativa, una quota minima, corrispondente a 18 metri quadrati per abitante, di aree da destinare alla realizzazione di servizi pubblici. Una regola, apparentemente, piuttosto “semplice” per guidare la redazione degli strumenti urbanistici comunali, oltre che un dispositivo che da quel momento non è più stato messo in discussione. Tale impostazione normativa – che interviene per porre una sorta di freno all'edificazione incontrollata del territorio – decreta, di fatto, quasi la cristallizzazione delle sperimentazioni progettuali nella definizione dei rapporti quali-quantitativi tra componenti urbane a favore di un utilizzo soprattutto “ragionieristico” e computistico dello standard, slegato dalla ricerca di quel minimo livello di civiltà urbana che ne avevo ispirato l'emanazione (Falco 1987). Il progressivo venir meno del modello di città razionalista in espansione, allora assunto dalla norma come riferimento, ha successivamente ulteriormente enfatizzato l'inadeguatezza di un impiego incentrato sugli aspetti quantitativi.

Il parametro quantitativo del 1968

Il DI 1444, oltre a classificare il territorio comunale in sei Zone Territoriali Omogenee (ZTO), tratta sostanzialmente due questioni, una tesa a fissare limiti ai parametri edificatori (in termini di densità, altezza e distanze), l'altra volta a definire le quantità minime di spazi ed attrezzature pubbliche (standard urbanistici) in rapporto alle diverse ZTO. Si può assumere, per quanto la norma preveda di assoggettare la quantità di 18 mq/ab a soglie minime diversificate nelle varie ZTO, che nelle Zone a carattere prevalentemente residenziali (A, B e C) la dotazione di 18 mq/ab vada articolata, “di norma”¹ in:

1. 9,00 mq/ab di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
2. 4,50 mq/ab di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo
3. 2,50 mq/ab di aree per parcheggi
4. 2,00 mq/ab di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ecc.




Figura 1 – Standard urbanistici. Articolazione percentuale dei 18 mq/ab

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle Zone D, il Decreto stabilisce che la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi non possa essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, mentre per i nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, stabilisce che a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici in progetto, debba corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

Infine il Decreto individua una sesta ZTO, denominata F, per identificare appositamente gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale “quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse”, stabilendone una misura non inferiore (“in rapporto alla popolazione del territorio servito”) a:

1. 15 mq/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali.
2. 1,5 mq/ab per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); occhio alla torta
3. 1 mq/ab per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;




Figura 2 – Zone F. Articolazione percentuale dei 17,5 mq/ab.

Dallo Stato alle Regioni: l'urbanistica post Dpr 616/1977

Un discorso attorno agli standard urbanistici non può prescindere dal considerare il significativo cambiamento di scenario riguardante il profilo istituzionale e legislativo del sistema Paese. Infatti, 10 anni dopo l'approvazione della Legge 765/1967, viene emanato il Dpr 616/77 che conferisce definitiva attuazione al trasferimento delle competenze in materia Urbanistica dallo Stato alle Regioni, finalmente istituite nel 1970. Le leggi urbanistiche regionali che ne sono discese (con tempi assai diversificati in ogni Regione) si sono, in estrema sintesi, esercitate in una sorta di “ristrutturazione” e ampliamento sia del Prg della L 1150/42, sia degli standard del DI 1444/68: il vecchio e sostanzialmente inefficace strumento pianificatorio-regolativo non è stato mai realmente sostituito e, in tema di servizi pubblici, la disciplina normativa è stata per lo più ripresa e/o ulteriormente dettagliata dalle leggi urbanistiche regionali e - di recente - di governo del territorio (dopo la modifica costituzionale del 2001), soprattutto nella direzione di aumentarne il parametro

quantitativo minimo ed in alcuni casi per integrare l'approccio quantitativo-fondario con una dimensione qualitativa prestazionale (Caldarice 2019). Infine, va altresì considerata proprio la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che ha introdotto la materia del "governo del territorio" attribuendole un profilo di competenza concorrente Stato-Regioni. Oggi l'Italia è suddivisa in 21 territori tra Regioni e Province a Statuto ordinario e/o autonomo, alcuni dei quali sono ormai alla seconda o terza generazione di leggi urbanistiche regionali che definiscono e normano gli standard in maniera anche rilevantemente differenziata e innovativa (Lombardia 2005 e Emilia Romagna 2017), per definizioni, approcci, parametri e criteri di dimensionamento. Dunque è fondamentale non perdere di vista che vi sono delle legittime specificità basate su una sorta di federalismo del diritto urbanistico su base regionale e che quando si parla di standard urbanistici non vi è il ricorso né ad un unico lessico, né a delle tecnicità univoche, né infine ad una omogenea definizione. Ma soprattutto non è possibile tracciarne un bilancio complessivo sul territorio nazionale senza incorrere in troppo frettolose semplificazioni.

L'unico tratto unificante le esperienze da nord a sud del Paese, lo si può rinvenire nell'importante lascito patrimoniale di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico rispetto alle quali è evidentemente necessario cominciare a conoscerne l'entità in termini funzionali, quantitativi e qualitativi, valutando, caso per caso, possibili riutilizzi e/o riconversioni verso il soddisfacimento di nuovi bisogni.

Costruire la città pubblica oggi: standard necessario ma non sufficiente

Lo standard come strumento di produzione della città pubblica rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la realizzazione (e soprattutto il buon funzionamento) di ambienti urbani di qualità: se è vero che lo standard corrisponde a un servizio, non è altrettanto vero l'inverso, ovvero gli standard non coprono l'intera gamma di servizi necessari per le comunità, né la totalità delle azioni di *welfare* urbano. Come osservato da Barbieri "è proprio la rilevanza del profilo sociale che, in particolare nella città contemporanea, pone in termini diversi la questione delle nuove domande di *welfare*, in presenza della evidente riduzione di risorse economiche (non soltanto quelle pubbliche) e della necessità/opportunità di un partenariato privato/pubblico. È questo un tema in cui è però necessaria la consapevolezza che l'urbanistica può pianificare e progettare solo alcune condizioni per favorire e praticare il *welfare* urbano, con la responsabilità (questa sì che le appartiene direttamente) ed il potere di progettarne una pertinente spazialità, prioritariamente (ma non esclusivamente) attraverso la garanzia dello spazio della città pubblica e di uso pubblico e del suo reperimento e messa a disposizione" (Barbieri 2019: 42). La quantità di suolo pubblico disciplinata nei piani comunali costituisce, dunque, soltanto la premessa minima per la concreta realizzazione di servizi e l'attuazione di politiche per il miglioramento del benessere dei cittadini: la previsione di una riserva di aree pubbliche rappresenta la garanzia di base minima che si pone all'inizio di un complesso processo finalizzato a soddisfare bisogni collettivi e sociali ma non sottrae l'attore pubblico alle sue responsabilità di esplicitazione e realizzazione di politiche, di programmazione e di gestione.

L'iniziativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la revisione degli standard: verso percorsi di riforma?

Nell'estate del 2018, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Gruppo di lavoro per esaminare l'opportunità, la fattibilità e le possibili linee di un aggiornamento del DI 1444 del 1968 in materia di standard edilizi ed urbanistici, un mandato operativo esplicitamente svincolato dai lavori, ancora in corso, per la revisione del TU Edilizia (DPR n. 380/2001 e smi). Il Gruppo, composto dai rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche (INU e SIU), della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, dell'Ufficio legislativo MIT e di un esperto giurista, è stato costituito col mandato di giungere alla conclusione dei lavori in tempi relativamente brevi (estate 2019). Le attività sono state impostate su tre traiettorie di lavoro:

- la definizione delle linee programmatiche-operative, volte a delimitare il “campo di gioco” della possibile revisione del DI 1444, ad individuare le potenziali interazioni (positive e negative) con altre normative settoriali (fra tutte quelle di carattere ambientale), a definire i contenuti dell'aggiornamento;

- l'individuazione degli elementi di criticità connessi alla possibile revisione del DI 1444: di natura politica, culturale, tecnica, in relazione tanto alla naturale obsolescenza del Decreto quanto alla contemporaneità dei temi cui si riferisce, alla ‘intangibilità’ del portato disciplinare, culturale, sociale politico che il Decreto esprime e, non ultimo, in considerazione del complesso telaio di aspetti della gestione urbanistica ed edilizia che ruotano, direttamente o indirettamente, attorno al Decreto;

- la valutazione delle modalità applicative della revisione riconducibili alternativamente ad un articolato normativo (di revisione e/o integrazione del DI 1444) o ad un atto legislativo (di Intesa Stato-Regioni) di principi e indirizzi, non perdendo di vista tanto la necessità di confronto e coordinamento con le legislazioni regionali, quanto di restituire al Decreto la sua funzione originaria ossia di strumento di progetto da sviluppare nei piani urbanistici.

I primi esiti condivisi dal Gruppo di lavoro hanno condotto a sostenere un aggiornamento del senso culturale e disciplinare del patrimonio pubblico (e comune) costituito dagli standard, indicando possibili adeguamenti di alcuni contenuti e indirizzi rispetto alle nuove esigenze e domande espresse dalle città, delle comunità e delle attività, pur non mettendo in discussione le quantità minime già prescritte dal DI 1444 che, pertanto, vengono confermate.

I principi ed orientamenti emersi hanno consentito, a fine inverno 2019, di licenziare una prima bozza di dispositivo normativo, quale adeguamento del DI 1444/68 alle nuove dotazioni urbanistiche necessarie per i nuovi processi di rigenerazione urbana e per la disponibilità di nuovi presidi per la coesione sociale; un testo che è stato sottoposto anche ad un gruppo di *stakeholders* convocato in Audizione presso il MIT il 19 marzo 2019. La raccolta dei pareri e contributi espressi e forniti, ha costituito il nuovo punto di partenza che ha condotto all'approvazione, lo scorso 3 luglio, di uno schema di testo di articolato composto di 15 articoli (e 3 Allegati) basati su 13 assunti:

- definizione dello standard come dotazione urbanistica, attrezzatura del territorio come contenuto obbligatorio della pianificazione e nei relativi strumenti attuativi e convenzionati;
- definizione della dotazione urbanistica come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera m) Cost., costituita da un patrimonio di aree pubbliche o di uso pubblico con servitù permanente finalizzate alla fornitura dei servizi riclassificati all'attualità e da definire per l'uso alla scala insediativa pertinente;
- fissazione in 18 mq di suolo pubblico per ogni abitante effettivo insediato o da insediare come dotazione minima inderogabile e possibilità per le Regioni di modulare diversamente le quantità di dotazioni urbanistiche nei piccoli Comuni;
- possibilità che le stesse funzioni pubbliche assicurate su aree pubbliche siano fornite in aggiunta a quelle minime su ulteriori aree pubbliche o su quelle private con convenzione;
- previsione che l'individuazione dei fabbisogni avvenga periodicamente, previa ricognizione delle aree ed immobili disponibili e dei servizi effettivamente erogati anche con riguardo ad obiettivi target;
- perseguimento di 9 obiettivi di civiltà edilizia ed urbanistica nella individuazione, realizzazione e gestione delle dotazioni urbanistiche e nei connessi servizi pubblici;
- definizione delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e delle dotazioni per le aree non residenziali con una specifica attenzione alla formazione di aree a verde orientate paesaggisticamente e con finalità ecosistemiche nonché di dotazioni integrative per le attrezzature pubbliche di livello sovracomunale;
- aggiornamento della classificazione delle zone territoriali omogenee con un forte accento sulla necessità di limitare il consumo di suolo e di densificare i tessuti frammentati;

- sollecitazione a riconsiderare la pianificazione delle aree vincolate a destinazione pubblica rimaste eventualmente prive di utilizzazione;
- definizione di criteri uniformi per la monetizzazione in casi di impossibilità di reperimento delle dotazioni urbanistiche ovvero di loro sostituibilità;
- nuova ed aggiornata definizione delle densità edilizie;
- nuove definizioni dei limiti di distanza e chiarimenti tecnici importanti in materia;
- definizione dei limiti di altezza aggiornando le indicazioni del decreto in chiave di tutela degli skyline e con un ampio rinvio agli strumenti urbanistici.

Ripensare gli standard urbanistici: percorsi di lavoro

Se appare evidente la necessità di una revisione dei modelli tradizionali dell'urbanistica moderna, per lungo tempo prevalentemente orientati a governare processi di espansione e crescita urbana e di infrastrutturazione del territorio, sono altrettanto chiare le motivazioni per riconsiderare anche i modelli successivi, praticati – a partire dagli anni '80 del secolo scorso - nella travagliata fase di ridefinizione dei sistemi economici di matrice industriale, nel corso della quale sono prevalsi interventi di tipo puntuale, di trasformazione e riconversioni di aree urbane dismesse (di varia dimensione e tipologia funzionale ma soprattutto industriali). Questi ultimi, peraltro, non hanno conseguito il risultato di contenere i processi di crescita urbanizzativa (diffusa o compatta) e, men che meno, sono stati in grado di innescare significativi effetti di rigenerazione urbana intesa nelle sue diverse componenti ambientali, sociali, abitative e occupazionali, cosicché oggi i tessuti consolidati delle città scontano gravi carenze in termini di qualità, funzionalità e vivibilità.

Va pertanto considerato che il processo di innovazione del progetto urbanistico richiede differenti livelli di lavoro e azione.

Una prima linea d'azione richiede di ridefinire l'impianto del progetto spaziale del piano individuando nel progetto dello spazio pubblico il telaio della struttura urbana della città contemporanea, esplicitandone obiettivi e relazioni spaziali.

Una seconda linea d'azione, ispirandosi alle pratiche innovative promosse in alcune virtuose esperienze di pianificazione comunale², deve supportare l'entrata a regime di nuovi parametri e indicatori qualitativi e prestazionali, che siano non solo adeguati a verificare la sostenibilità delle strategie e delle scelte di piano ma anche capaci di aggiornare i caratteri e i contenuti tradizionali del progetto urbanistico, da rinnovare nei suoi processi e strumenti ma stabile nei suoi fini di perseguimento dell'interesse collettivo.

Un terzo campo d'azione rimanda alla necessità di un cambiamento di relazioni fra le attività della pianificazione e progettazione urbanistica e il sistema delle conoscenze che dovrebbero orientare e legittimare le scelte di governo del territorio e sostanziare il perseguimento dell'interesse generale (Giaimo 2019). Ciò richiede, tra le altre azioni necessarie, di ampliare il campo delle informazioni su cui fondare i processi decisionali del governo del territorio ad esempio attraverso l'assunzione di nuovi paradigmi cognitivi (come quello offerto dalla nozione di servizio ecosistemico, da finalizzare ad approcci multi e trans-disciplinari) e metodologici (ad esempio basati su metafore progettuali come le infrastrutture verdi e blu) e nuovi strumenti operativi (ove quelli informatici per la modellizzazione di processi complessi mostrano grandi potenzialità). Riorganizzare il sistema delle conoscenze per supportare una riflessione su nuovi bisogni e istanze da affrontare utilizzando la leva degli standard urbanistici richiede di considerare specificità, disomogeneità, disuguaglianze delle/nelle città in riferimento a diverse tipologie di condizioni territoriali distinguibili per:

- caratteristiche e distribuzione della struttura demografica e socio-economica della popolazione;
- conformazione morfologica dei sistemi insediativi, riconducibili alle forme geografiche della pianura, costa, collina, montagna e rispettive aree interne;
- livello di urbanizzazione/consumo di suolo, considerando che le persone che vivono nelle aree urbane hanno da tempo superato quelle che vivono nelle aree extraurbane, seppur le prime presentino in senso quantitativo un'estensione significativamente inferiore;

- attrattività funzionale dei sistemi urbani, in riferimento ad attività legate a formazione universitaria e ricerca, cultura, turismo, pubblica amministrazione
- profilo istituzionale dei Comuni, laddove alcuni di essi appartengono ai sistemi metropolitani o, per contro, ad Unioni di piccoli Comuni.

Una quarta linea d'azione muove dalla considerazione che le città dispongono oggi (in maniera differenziata nelle diverse aree del Paese) di un capitale fisso pubblico (e/o privato di uso pubblico) di spazi, attrezzature e servizi che ogni Comune può utilizzare in base alle sue necessità e rispetto al quale programmare le integrazioni. Interpretando la prospettiva della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo, tale azione dovrebbe costituirsi attorno alla definizione di una strutturata organizzazione delle conoscenze (stato dell'arte e previsione) del patrimonio degli standard - in termini di suolo, spazi e attrezzature per servizi - riconducibile ad una sorta di Documento dei servizi denominabile - a titolo esemplificativo - *Censimento quali-quantitativo delle dotazioni comunali di servizi pubblici: aree, edifici e attrezzature*", da corredare di specifiche mappe e schede di catalogazione.

Operativamente ciò dovrebbe tradursi, entro un quadro di principi validi per tutto il territorio nazionale, nell'obbligo, per i Comuni, di effettuare una ricognizione (ad esempio da approvare annualmente col bilancio consuntivo insieme alla individuazione delle aree da alienare) sullo stato di previsione/attuazione/vigenza degli standard urbanistici e dei servizi di interesse collettivo. Tale Censimento dei servizi è in grado di porsi come efficace strumento di supporto alla definizione di una nuova strategia per lo spazio pubblico da finalizzare alla rigenerazione ambientale, sociale ed economica della città contemporanea in considerazione delle nuove sfide e vulnerabilità fisiche e sociali che essa deve fronteggiare.

Standard, servizi e dotazioni sono da considerare una sorta di Carta fondamentale dell'urbanistica per aumentare il benessere futuro delle comunità e delle città, passando attraverso la riqualificazione e la riprogettazione di quanti fra essi già esistenti.

Per una strategia verde degli standard

La quota verde di spazio pubblico è sempre stata assunta dalla pianificazione (laddove è stata praticata) come componente fondamentale e integrata agli altri usi nella città: già il Decreto del '68 affida una superficie minima inderogabile di 9 mq per abitante – pari alla metà dello standard complessivo per la funzione abitativa – da riservare per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport (fig. 1) ed in aggiunta individua, nelle Zone F, l'importante misura di 15 mq/ab per parchi pubblici urbani e territoriali (fig. 2). Il superamento della concezione quantitativa di verde urbano, ma anche della visione tradizionale di elemento di arredo e di ricreazione, si pone con evidenza nella città contemporanea ed appare ancora più urgente laddove se ne riconosce la funzione strategica nella cornice delle politiche di sostenibilità - ambientale, sociale ed economica - a partire dalle azioni volte ad affrontare le diverse fragilità urbane.

Si possono già riconoscere diverse esperienze di piano che, nell'arco temporale degli ultimi vent'anni, hanno saputo reinterpretare il tema del rapporto tra città e verde: dal significato funzionalista di standard quantitativo finalizzato al tempo libero dei residenti, a uno di tipo morfologico-strutturante nei processi di riqualificazione e riuso della città, a quello di rete ecologico-ambientale, fino a quello proprio della rigenerazione urbana (Bianchi 2018). Questi spazi hanno assunto progressivamente una duplice funzione:

- verde come elemento di riequilibrio e connessione ecologica tra aree di diverso valore ambientale, da quelle a più elevata naturalità del territorio periurbano, a quelle oggetto di recupero e rinaturalizzazione, a quelle interne di servizio zonale e soprattutto quelle residuali ancora inedificate perché opportunità insostituibile per le azioni di rigenerazione urbana;
- verde come sistema permeabile e strutturante del tessuto urbano, che contribuisce a ricostruirne la trama secondo una nuova forma di spazio pubblico dai forti contenuti di naturalità e di mobilità dolce.

Ciononostante, l'indagine condotta (dicembre 2018) nel contesto delle attività della Community INU "Ricerche e sperimentazioni nuovi standard"³ mostra che se il paradigma ecologico-ambientale si è affermato ormai in maniera diffusa, scarsa attenzione hanno suscitato, fino ad oggi, i dispositivi normativi introdotti dalla L 10/2013: soltanto 6 città su 21 sono dotate di un Regolamento del verde, mentre il Piano del verde è stato redatto solo a Venezia col fine di definire strategie per la gestione di spazi verdi classificati come standard, in coordinamento col Regolamento che ne definisce le regole.

Considerati i livelli attuali di pressione sull'ambiente da parte delle attività umane, le dotazioni di verde non si possono più considerare un complemento al costruito con finalità estetiche o ricreative ma devono divenire parte costitutiva degli ambienti di vita con le molteplici finalità di ristabilire una riconnessione - fisica e psichica - tra le persone e l'ambiente naturale, di assorbire e bilanciare le emissioni di inquinanti e di CO2 in atmosfera, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di armoniosa composizione dei tessuti urbani. Si muove in questa direzione la nuova definizione adottata dal Gruppo di lavoro del MIT attorno al DI 1444 per riclassificare le dotazioni urbanistiche deputate, secondo la dizione del 1968, al verde pubblico, descrivendole come: "verde pubblico, spazi pubblici attrezzati a parco o giardino, per il gioco infantile e il tempo libero, boschi urbani e orti urbani, progettati e realizzati per tali finalità nonché organizzati secondo il criterio di una effettiva accessibilità e fruibilità, della continuità ecologica, della funzionalità ecosistemica e del miglioramento della biodiversità anche per la riduzione delle isole di calore".

Si è operato nella direzione di includere, nel nuovo testo, tutte le potenzialità di una pianificazione urbanistica all'altezza delle sfide poste dalla città contemporanea.

Riferimenti bibliografici

- Barbieri C.A. (2019), "La disciplina urbanistica nazionale della città pubblica: è necessaria una riforma e non solo degli standard", in C. Giaimo (a cura di), *Dopo 50 anni di standard urbanistici in Italia. Verso percorsi di riforma*, Inu Edizioni, Roma, p. 41-47
- Caldarice O. (2019), "Dispositivi normativi regionali e standard urbanistici: quadri comparativi", C. Giaimo (a cura di), *Dopo 50 anni di standard urbanistici in Italia. Verso percorsi di riforma*, Inu Edizioni, Roma, p. 288-299.
- Falco L. (1987), *I nuovi standard urbanistici*, Edizioni delle Autonomie, Roma.
- Giaimo C. (2019), "La trama. Dopo 50 anni, ripartire dagli standard", in *ead.* (a cura di), *Dopo 50 anni di standard urbanistici in Italia. Verso percorsi di riforma*, Inu Edizioni, Roma, p. 30-40.

¹ Assumendo tale dizione il Decreto intendeva aprire a margini di flessibilità nell'articolazione della quantità complessiva dei 18 mq/ab, ma di fatto tale interpretazione è sempre stata disattesa nell'applicazione.

² Costituisce esperienza d'avanguardia il Piano strutturale comunale di Reggio Emilia 2001, realizzato da Giuseppe Campos Venuti e Federico Oliva a partire dalla fine degli anni '90. Si veda il servizio in *Urbanistica* 137/2008.

³ Si veda la Parte III, "Ricognizione sugli standard urbanistici: Italia 2018", nel citato volume Giaimo C. (a cura di) 2019, che illustra i primi esiti dell'"Indagine sugli standard urbanistici in Italia. Le leggi regionali e i Piani urbanistici" svolta sul campione completo dei 21 capoluoghi di Regione e Province Autonome.